

Edizione di venerdì 28 Ottobre 2022

CASI OPERATIVI

Holding utilizzata dal socio per finalità personali
di **EVOLUTION**

PATRIMONIO E TRUST

Le novità della circolare 34/E sul trust rispetto alla bozza
di **Ennio Vial**

CONTROLLO

Adeguati assetti: spunti di riflessione per amministratori e organi di controllo
di **Emanuel Monzeglio**

AGEVOLAZIONI

Credito Formazione 4.0: maggiorazione o depotenziamento?
di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ulteriori misure restrittive crisi Russia-Ucraina
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CASI OPERATIVI

Holding utilizzata dal socio per finalità personali di **EVOLUTION**



Cosa rischia la holding che sostiene le spese di acquisto e ristrutturazione di una villa concessa in godimento al socio con i proventi della vendita di due società partecipate?

Innanzitutto è opportuno osservare come il nostro ordinamento giuridico incentivi la costituzione di società *holding* da parte di persone fisiche che detengono una partecipazione societaria non in regime di impresa.

Basti pensare alla previsione normativa contenuta nell'articolo 177, comma 2, Tuir, la quale contempla la possibilità di procedere al conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato.

Proprio perché normativamente previsto, il risparmio fiscale derivante da una simile operazione, deve essere considerato senz'altro lecito, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 4, L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), il quale salvaguarda la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



PATRIMONIO E TRUST

Le novità della circolare 34/E sul trust rispetto alla bozza

di **Ennio Vial**



A distanza di una settimana dall'uscita della circolare definitiva sul trust è il caso di proporre una **sintesi**, ancorché non esaustiva, delle **novità presenti nella circolare definitiva** rispetto alla **bozza** dell'11 agosto 2021 messa a disposizione degli operatori per eventuali commenti.

Devo dire che una circolare così corposa va digerita pian piano. Dopo averla divorata nel week end, la rilettura di qualche passaggio e il confronto con qualche collega competente **fanno emergere nuovi spunti di riflessione**.

A mio sommosso avviso, nonostante qualche piccola (e ragionevolmente inevitabile) sbavatura, la circolare deve essere vista come un lavoro di gran pregio. La sensazione, man mano che la lettura procedeva, è che ci fosse da parte dell'Ufficio una **volontà positiva di gestire nel modo più razionale e comodo possibile la fiscalità dell'istituto**, colmando in alcuni casi la imprecisa formulazione normativa e seguendo gli spunti forniti dagli operatori del settore.

Una sensazione simile mi pervase anche nel caldo agosto del **2007** quando analizzavo la circolare 48/E, ma la sensazione è ora diversa. Sono passati **15 anni**, un tempo che ha permesso al **trust** di essere, a sufficienza, **usato ed abusato nel nostro sistema**.

Come la bozza, la circolare si divide sostanzialmente in **tre parti**:

- la **fiscalità diretta**;
- la **fiscalità indiretta**;
- il **monitoraggio fiscale**.

In tema di fiscalità diretta è stato confermato che il trust residente in Italia **opaco** non determina tassazione ai fini delle imposte sui redditi nel momento in cui i frutti sono attribuiti ai beneficiari.

Non è, invece, stato chiarito in modo espresso se il medesimo principio possa essere esteso

anche ai **trust comunitari** e dello spazio economico europeo che scambiano informazioni. Forse una attenta lettura di alcuni passaggi potrebbe portare a ritenere che la disciplina introdotta dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) riguardi solo i **trust extracomunitari**.

L'Agenzia, inoltre, conferma l'approccio, nato con la [circolare 61/E/2010](#), secondo cui i trust trasparenti portano alla **tassazione per competenza dei beneficiari** a prescindere dalla residenza del trust stesso e dal luogo di produzione del reddito.

È stata inoltre introdotta una indicazione secondo cui, se il **trust assimilato ad un ente commerciale beneficia della pex su dividendi e plusvalenze**, l'attribuzione dei frutti ai beneficiari risulta **assoggettata a tassazione come dividendi** ed il **trust deve operare la ritenuta a titolo di imposta del 26%** (ovviamente se il beneficiario è una persona fisica che opera come privato).

In questo modo viene *bypassato* tutto il potenziale contenzioso per valutare se il trust che detiene alcune partecipazioni e che gestisce magari in modo un po' invasivo, può essere assimilato ad un **ente commerciale**.

Mancano alcune indicazioni di maggior dettaglio sulle modalità di **determinazione dell'aliquota nominale dei trust esteri** al fine di valutarne la natura **paradisiaca**.

In tema di imposizione indiretta l'Agenzia, nel recepire l'orientamento della Cassazione che differisce il pagamento dell'imposta di donazione, ha meglio limato l'orientamento precisando, rispetto alla bozza originaria, che si deve **superare il dualismo si paga subito / si paga alla fine**.

Infatti, pur recependo il nuovo corso, ha chiarito che **non si può escludere che il pagamento dell'imposta di donazione possa comunque avvenire all'inizio**, qualora il beneficiario non sia titolare di una mera aspettativa, bensì del diritto di pretendere i beni dal trustee. In questo caso, infatti, **l'arricchimento vi è da subito**.

Sulle **imposte indirette**, inoltre, l'Agenzia compie qualche miracolo.

Innanzitutto gestisce in modo operativo il problema dei contribuenti che hanno **pagato l'imposta di donazione nella fase iniziale**.

A seconda dei casi il pagamento potrà essere considerato come **definitivo** o come un **acconto** di quanto dovuto in futuro. In questi casi, il contenzioso, ancorché chiuso vittoriosamente dal contribuente, potrebbe *ex post* rivelarsi come **non conveniente**. Purtroppo, manca una analoga indicazione in tema di **imposte ipotecarie e catastali**. Ove ciò fosse confermato, il contenzioso è risultato **conveniente**.

In secondo luogo, la circolare dà un senso alla fiscalità del **"dopo di noi"**. Che senso ha prevedere che si tassa in modo proporzionale alla fine con gli stringenti requisiti del "dopo di

noi” quando la previsione riguarda **tutti i trust?**

La tesi secondo cui il regime fiscale del “dopo di noi” serviva a **giustificare la tassazione nella fase iniziale nei trust ordinari**, oltre ad essere derisa dalla Cassazione, non è stata minimamente considerata dall'Agenzia.

I trust “dopo di noi” beneficiano di **registro e ipocatastali fisse** anche in caso di acquisto di immobili da parte del trustee.

Il vantaggio non è di poco momento, soprattutto in considerazione del fatto che la circolare ha espressamente **disconosciuto** al trustee, nel trust “normale”, il **criterio del prezzo valore**.

Si badi, ad ogni buon conto, che **la circolare parla di imposta di registro e non di Iva!**

Il terzo miracolo attiene allo **sdoganamento dei trust di garanzia** che erano stati completamente trascurati in sede di bozza.

Novità interessanti anche per il **quadro RW**. Il beneficiario di trust, che non sa di essere tale, potrà ragionevolmente essere **esonero dall'adempimento**.

A questa prima chiacchierata faranno seguito una serie di interventi specifici su varie casistiche.

CONTROLLO

Adeguati assetti: spunti di riflessione per amministratori e organi di controllo

di **Emanuel Monzeglio**



È ormai noto che l'[articolo 375 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza](#) – in vigore dal 16 marzo 2019 – modificando l'[articolo 2086 del cod. civ.](#) ha introdotto il **nuovo dovere**, per tutti gli imprenditori, che operino in forma societaria o collettiva di istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alla dimensione dell'impresa.

Oltre a tale aspetto, gli assetti, per essere adeguati devono **anche** essere in grado di **rilevare tempestivamente** la crisi d'impresa e la **perdita della continuità aziendale**, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento.

La nuova riscrittura dell'articolo 3 del Codice della crisi consente, quindi, di porre in essere quel **collegamento organizzativo** che permette al **rilevamento costante** della situazione economica e finanziaria di **tradursi nell'attivazione immediata** da parte dell'amministratore – quando vi sono segnali di crisi – raggiungendo così, il principio ispiratore della riforma ovvero **“consentire alle imprese sane in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività”** (raccomandazione 2014/135/UE).

Per **assetto organizzativo** s'intende il sistema **di funzionigramma e di organigramma**, in particolare il complesso delle **direttive e delle procedure stabilite** per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Invece, l'**assetto amministrativo e contabile** riguarda l'insieme **delle direttive, delle procedure e delle prassi operative** volte a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività dell'informativa societaria, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Questo nuovo dettato normativo porta, necessariamente, molte imprese a **dover riorganizzare la propria struttura** amministrativa al fine di adempiere correttamente all'onere introdotto dal

codice della crisi, in particolare nella necessità di **cogliere rapidamente i segnali di warning** – che possano mettere a repentaglio la continuità aziendale – e **agire senza indugio**.

La norma ha prodotto, inevitabilmente, un **impatto sugli organi societari** nonché **sull'attività dell'organo di controllo**.

Il ruolo **più rilevante** è “riservato” agli **amministratori**, in linea con quanto recita il codice civile secondo cui *“la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086 secondo comma, e spetta **esclusivamente** agli amministratori”*.

Ne consegue che gli amministratori hanno il dovere di **istituire adeguati assetti** e di **monitorare costantemente** l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa indipendentemente da eventuali indizi di crisi.

Nella predisposizione degli assetti, gli amministratori devono tener presente che essi devono essere in grado di consentire **la rilevazione di eventuali squilibri di carattere economico e finanziario**, di **verificare la sostenibilità dei debiti** e la prospettiva della **continuità aziendale per i dodici mesi successivi** nonché di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata **ed effettuare il test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

L'ulteriore **potere/dovere a carico degli amministratori** è disciplinato dall'articolo 120-*bis* del codice della crisi, secondo cui **l'organo gestorio** oltre all'intervento tempestivo in caso di indizi di crisi deve, altresì, **attuare le operazioni societarie in esecuzione del piano** predisposto per il suo superamento.

La **mancata adozione** di qualsivoglia misura organizzativa comporterà inevitabilmente una **responsabilità** dell'organo gestorio.

Il **sistema di governance** aziendale non è riferito solo all'organo amministrativo, che come sopra descritto ha in capo un nuovo onere, ma **comprende anche l'organo gestorio** che svolge la **funzione di controllo** relativamente all'operato degli amministratori.

Tale attività si divide in due differenti controlli: la **revisione del bilancio** e la **vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto**.

Il **corretto funzionamento** della *governance* permette di **rilevare tempestivamente** il rischio che sia pregiudicata la continuità aziendale e ridurre le conseguenze negative della crisi.

Ai sindaci, come ormai ben chiarito in dottrina, compete la **vigilanza sull'osservanza della Legge e dello statuto** ovvero la **verifica della conformità** degli atti e delle deliberazioni da parte degli organi societari con le rispettive norme di Legge nonché dello statuto.

Attività e funzioni ben distinte dal **ruolo del revisore legale** che ha come finalità quella

dell'espressione di un giudizio in merito al fatto se il **bilancio sia redatto**, in tutti gli aspetti significativi, **in conformità** al quadro normativo di riferimento.

La **distinzione tra le varie funzioni** comporta che **solo i membri del collegio sindacale** sono incaricati della vigilanza circa **l'istituzione e il corretto funzionamento degli assetti** organizzativi, amministrativi e contabili anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità.

Tradotto nella pratica, i sindaci dovranno necessariamente richiedere con cadenza almeno trimestrale una **situazione contabile il più possibile aggiornata** tenendo presente che gli assetti possono definirsi adeguati solo se sono in grado di produrre tempestivamente le informazioni contabili necessarie al monitoraggio costante della gestione aziendale.

È inequivocabile che i controlli **non debbano fermarsi** alla sola visione della situazione contabile ma i sindaci dovranno analizzare, altresì, gli **scostamenti** tra i dati previsionali e i dati consuntivi, **la regolarità degli incassi e dei pagamenti** e il controllo di **eventuali segnalazioni** dei creditori qualificati.

Qualora da tale situazione emergessero delle **criticità** è auspicabile il **confronto** con il soggetto incaricato della revisione legale.

Nonostante il nuovo CCII non preveda più l'applicazione di indicatori specifici, è consigliabile per il collegio sindacale procedere comunque con **l'analisi dei flussi di cassa prospettici** sulla base delle previsioni del c.d. "**cash flow**".

Tale controllo potrà avvenire **utilizzando i calcoli previsti dal test pratico** presente nella Sezione I del documento allegato al Decreto del Direttore generale degli affari interni **del 28 settembre 2021**.

Alla luce della ripartizione dei compiti e delle funzioni proprie degli amministratori, dei sindaci e dei revisori ne consegue che, per un **corretto funzionamento della governance aziendale**, è assolutamente necessaria la nomina sia dell'organo di controllo sia del revisore legale.

Infatti è auspicabile la **reintroduzione dell'obbligo di nomina del collegio sindacale** anche nelle **società a responsabilità limitata** che superavano determinati parametri (riforma del diritto societario del 2003).

Questo perché la possibilità di "scelta" tra organo di controllo o revisore – [articolo 2477 cod. civ.](#) – oltre a **compromettere l'operato della governance aziendale**, visto il necessario coordinamento tra organo di controllo e organo di revisione, potrebbe **aggravare la responsabilità dell'organo amministrativo** per non aver istituito un adeguato assetto organizzativo societario, in caso di perdita del capitale o di insolvenza.

AGEVOLAZIONI

Credito Formazione 4.0: maggiorazione o depotenziamento?

di Debora Reverberi



Rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi attraverso la creazione o il consolidamento di competenze 4.0: è questa la *ratio* sottesa alla **rimodulazione delle aliquote del credito d'imposta Formazione 4.0** disposta dall'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) (c.d. Decreto Aiuti).

Allo stato attuale, tuttavia, non solo **le piccole e medie imprese non possono concretamente beneficiare della maggiorazione della misura**, ma l'intervento normativo **rischia di tradursi in un generalizzato depotenziamento**.

La rimodulazione del credito d'imposta Formazione 4.0 a favore delle Pmi, prevista per i **progetti avviati successivamente al 18.05.2022** (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) consiste:

- **in caso di formazione “qualificata e certificata”, nel potenziamento dell'aliquota di credito d'imposta**, per le piccole imprese dal 50% al 70%, per le medie imprese dal 40% al 50%;
- **in caso di formazione diversa da quella “qualificata e certificata”, nel depotenziamento di aliquota di credito d'imposta**, per le piccole imprese dal 50% al 40%, per le medie imprese dal 40% al 35%.

La maggiorazione di aliquota è dunque subordinata al soddisfacimento congiunto di due requisiti:

- **formazione resa da soggetti qualificati esterni all'impresa**, individuati dal D.M. 01.07.2022;
- **certificazione delle competenze, secondo il sistema a doppio accertamento** dettagliato dal D.M. 01.07.2022.

Il citato decreto attuativo si limita, tuttavia, a individuare i soggetti legittimati all'erogazione

della formazione 4.0 qualificata, nonché a delinearne il sistema di certificazione, **demandando ad apposito Decreto Direttoriale, di prossima emanazione, i criteri e le modalità di accertamento delle competenze, nonché il contenuto delle attività formative.**

I formatori qualificati esterni non sono dunque attualmente nelle condizioni di erogare corsi che rispettino i requisiti del comma 1 dell'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) per le seguenti motivazioni:

- **l'accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun dipendente** avverrà attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un **questionario standardizzato secondo criteri e modalità ancora da definirsi;**
- **il livello di competenze di base e specifiche accertato influenzerà il contenuto e la durata del progetto formativo,** che verrà adeguato all'impresa e ai suoi discenti;
- **la definizione del contenuto e della struttura del progetto formativo dovrà tenere conto dei moduli e sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti 4.0,** come indicati nel Decreto Direttoriale di prossima emanazione;
- **il livello di competenze raggiunte dal dipendente in esito alla formazione verrà accertato con test da svolgersi secondo criteri e modalità ancora da definirsi.**

Il sistema di certificazione delle competenze a due stadi, come delineato nel decreto attuativo, non potrà dunque essere applicato retroattivamente a progetti di formazione avviati dopo il 18.05.2022, con l'effetto di circoscrivere eccessivamente l'ambito applicativo temporale della maggiorazione.

Il tempo utile per fruire del potenziamento è infatti limitato dal termine dell'agevolazione, fissato, per la generalità delle imprese, entro il **prossimo 31 dicembre:** la Legge di Bilancio 2022 infatti non contiene la proroga del credito d'imposta Formazione 4.0 al 2023 e seguenti.

Come se non bastasse, **la disposizione del comma 2 dell'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) rischia di tradursi in un depotenziamento generalizzato per i progetti di Formazione 4.0 avviati dalle Pmi successivamente al 18.05.2022:** *“Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto **che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1,** le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento”.*

Il tenore letterale del testo normativo lascia intendere che, **in assenza dei requisiti di formazione esterna qualificata e certificazione (quest'ultimo inattuabile in assenza di Decreto Direttoriale)** si applicherebbero automaticamente, a progetti avviati dopo il 18.05.2022, le seguenti aliquote ridotte:

- **piccole imprese 40%;**
- **medie imprese 35%.**

Si giungerebbe dunque al **risultato paradossale in cui l'intervento incentivante risulterebbe totalmente vanificato, traducendosi in un disincentivante depotenziamento.**

La proroga del credito d'imposta Formazione 4.0 al 2023 secondo questa nuova versione maggiormente qualificante e tutelante, **potrebbe rappresentare un efficace stimolo agli investimenti volti alla creazione di competenze ad alto valore aggiunto.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ulteriori misure restrittive crisi Russia-Ucraina

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell'evolvere della **crisi tra Russia e Ucraina**, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune **misure restrittive riguardanti** l'importazione e l'esportazione di **merci considerate a rischio**.

Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune **circostanze derogatorie** per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell'Autorità doganale.

Con **l'ottavo pacchetto di sanzioni** sono state adottate **nuove misure restrittive**. Con il [Regolamento UE n. 2022/1904 del 06.10.2022](#), sono stati **ampliati i termini restrittivi** previsti dall'originario Regolamento UE n. 833/2014 del 31.07.2014 introdotto a seguito dell'annessione della Crimea alla Russia.

Con [avviso del 14.10.2022](#), l'Agenzia delle dogane e monopoli commenta le ultime misure introdotte, suddividendo tra:

- divieti (e rispettive deroghe) all'**esportazione di**:
 - armi da fuoco,
 - beni e tecnologie per l'aviazione, l'industria spaziale,
 - beni per il rafforzamento delle capacità industriali russe;
- divieti (e rispettive deroghe) **all'importazione**:
 - prodotti siderurgici,
 - beni che generano introiti significativi per la Russia.

Nei precedenti "pacchetti sanzionatori" era stato introdotto dall'articolo 3*decies*, par.1 Regolamento UE n. 833/2014, il **divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente**, se sono **originari** della Russia o sono esportati dalla Russia, i

beni elencati nell'allegato XXI che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Per il concetto di beni originari si fa riferimento **all'origine non preferenziale** delle merci.

In base, all'[articolo 60 Regolamento UE n. 952/2013](#) le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno **subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Sul **lato attivo**, l'[articolo 3duodecies](#), par. 1, Regolamento Ue n. 833/2014 stabilisce il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente**, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a **contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali** russe, elencati nell'allegato XXIII (sostituito con l'ultimo aggiornamento).

È vietato:

a) prestare, **direttamente o indirettamente**, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie del par. 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

In seguito alle ultime modifiche di cui al Regolamento Ue n. 2022/1904, il **divieto di esportazione non si applica**:

- per i beni che rientrano nei codici **NC 2701, 2702, 2703 e 2704** (la nomenclatura combinata 2701, corrisponde ad esempio, al carbon fossile) elencati nell'allegato XXIII, all'esecuzione, **fino all'8 gennaio 2023**, di **contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- in caso di **autorizzazione da parte delle autorità competenti**, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII, quando ciò è necessario per ([articolo 3 duodecies](#), par. 5c Regolamento Ue n. 833/2014): o la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del

combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile; o per la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali; o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo. Lo Stato membro interessato **informa gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata.**

In deroga ai suddetti divieti, le imprese autorizzate possono effettuare l'operazione indicando, nell'apposito campo di testo della **dichiarazione doganale**, gli **specifici codici documento**.

Così, ad esempio, il codice Y852 fa riferimento alla mancata applicazione dei divieti di cui all'articolo 3 duodecies, p. 1 del Regolamento Ue n. 833/2014 per deroghe contrattuali (esenzioni contrattuali articolo 3 duodecies, comma 3bis) relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe.